



IMPOSTE SUL REDDITO

Rettifiche da operare al reddito concordato

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Seminario di specializzazione

Riforma fiscale: accertamento e nuovo concordato biennale

Scopri di più

Per le imprese ed i lavoratori autonomi che aderiranno al **concordato preventivo biennale** per i **periodi d'imposta 2024 e 2025**, il reddito concordato deve essere **oggetto di alcune variazioni** riferite essenzialmente a **poste straordinarie di reddito**.

In attesa che il Decreto legislativo, già approvato dal Governo, sia pubblicato in Gazzetta Ufficiale, i contribuenti ed i loro consulenti devono già iniziare a fare **alcune riflessioni sulla convenienza o meno ad aderire alla proposta** che arriverà dall'Agenzia delle entrate. Si ricorda che il concordato preventivo biennale è riservato a **tutti i contribuenti che applicano gli ISA** (a prescindere dal livello di affidabilità fiscale) ed ai **contribuenti forfettari**, per i quali è prevista l'applicazione in via sperimentale **per il solo periodo d'imposta 2024**.

Gli articoli 15 e 16 del Decreto si occupano di **definire il reddito**, di lavoro autonomo o d'impresa, **oggetto di concordato**. Per quanto riguarda il reddito di lavoro autonomo, si precisa che l'importo proposto al contribuente è individuato con riferimento all'[articolo 54, Tuir](#), **senza considerare** i valori relativi alle **plusvalenze e minusvalenze** ed ai **redditi di partecipazione** in soggetti di cui all'[articolo 5, Tuir](#).

È poi stabilito che il **saldo netto tra plusvalenze e minusvalenze**, nonché i **redditi di partecipazione, determinano una variazione** (in aumento o in diminuzione) del **reddito concordato**, fermo restando il **limite minimo di euro 2.000**.

Il richiamo alle sole plusvalenze e minusvalenze, quali elementi straordinari che non rientrano nella proposta di reddito da parte del Fisco, dovrebbe confermare che **esulano dalla determinazione del reddito di lavoro autonomo le sopravvenienze**. Per alcune fattispecie, infatti, in passato, l'Agenzia delle entrate ha ritenuto **imponibili le sopravvenienze attive**, anche **nella determinazione del reddito di lavoro autonomo** (ad esempio a seguito della cessione di un contratto di leasing o per le somme conseguite a titolo di risarcimento dei danni riferiti a costi dedotti in esercizi precedenti).

Tra le variazioni da apportare al reddito concordato non sono citati i corrispettivi derivanti



dalla **cessione della clientela** o di altri **elementi immateriali** riferibili all'attività professionale di cui al comma 1-quater, dell'[**articolo 54, Tuir**](#), i quali, pur essendo componenti straordinari, **non dovrebbero modificare l'importo del reddito concordato con l'Agenzia delle entrate**.

Le medesime regole descritte per il reddito di lavoro autonomo sono in sostanza previste anche **per la determinazione del reddito d'impresa concordato**, con la differenza che, in questo caso, **non sono considerate**, oltre alle plusvalenze e minusvalenze, anche **le sopravvenienze attive e passive**. Inoltre, è stabilito che, **eventuali perdite fiscali**, conseguite in periodi d'imposta precedenti a quelli concordati, determinano **una variazione in diminuzione del reddito concordato**. Anche per il reddito d'impresa è previsto il **limite minimo di euro 2.000**.

Per quanto riguarda **le plusvalenze**, le variazioni da apportare al reddito concordato non riguardano solamente quelle di cui all'[**articolo 58, Tuir**](#) (per i soggetti Irpef) e all'[**articolo 86, Tuir**](#) (per i soggetti Ires), ma anche quelle di cui all'[**articolo 87 Tuir**](#), ossia quelle **esenti derivanti dalla cessione delle partecipazioni** con i requisiti "pex". Trattandosi di **componenti positivi di reddito esenti**, la variazione non incide comunque sul **reddito concordato da parte del contribuente**. Nessuna variazione è, invece, prevista per **le perdite su crediti** di cui all'[**articolo 101, comma 5, Tuir**](#), in quanto la norma, pur richiamando l'[**articolo 101, Tuir**](#), si riferisce espressamente alle **sopravvenienze passive e non anche alle perdite**. Non prevedere **una variazione diminutiva del reddito concordato** per effetto di perdite su crediti derivanti da elementi "certi e precisi" è, senza dubbio, **una penalizzazione**, soprattutto quando tali perdite presentano **caratteri di straordinarietà e non prevedibilità**. Vedremo se **tra le circostanze eccezionali**, da individuare con Decreto del MEF, che determinano una riduzione di più del 50% del reddito concordato, **potranno rientrare anche perdite su crediti "straordinarie"**.